

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1635

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NERI, BEORCHIA, CORTESE, MELOTTO,  
VETTORI, GIACOMETTI e PERINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1989

Modificazioni alla tabella delle circoscrizioni per la elezione del  
Senato della Repubblica stabilita con decreto del Presidente  
della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30

ONOREVOLI SENATORI. – Nel corso della IX legislatura i senatori Neri, De Toffoli, Riva Dino, Cengarle, Pavan, Toros, Beorchia, Giust, Melotto, Colombo Vittorino (V.), Fiocchi e Spano Roberto, interpretando una annosa quanto legittima aspettativa dagli elettori bellunesi, dettata da ragioni di uniformità e omogeneità geografica e amministrativa, presentavano il disegno di legge n. 1686 il cui articolo 2 prevedeva la modifica della tabella delle circoscrizioni per la elezione del Senato della Repubblica prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, includendo nel collegio di Belluno tutti i comuni compresi nella omonima provincia.

Detta modifica veniva così giustificata: «più volte in passato, così come in questa legisla-

ra, sono state avanzate proposte per la modifica delle circoscrizioni dei collegi elettorali per la elezione del Senato della Repubblica, al fine di adeguarne la configurazione alla necessità del consesso sociale cui si riferiscono. Particolarmente utile, pare, infatti, assicurare un omogeneo rapporto tra l'opera delle rappresentanze parlamentari e gli organi decisionali dei livelli partecipativi posti al servizio del cittadino.

Detto rapporto omogeneo viene a mancare, o quanto meno è reso estremamente difficile, nella provincia di Belluno per solo otto comuni su sessantanove che ne conta, aggregati innaturalmente ad altri collegi senatoriali del Veneto.

Questa situazione pone i senatori bellunesi in chiara difficoltà nel curare gli interessi

legittimi dei cittadini della provincia cui appartengono, in quanto, pur esistendo i necessari supporti e raccordi con le istituzioni provinciali e intercomunali, si configura in termini pratici una carenza di legittimazione, mancando il collegamento elettorale».

Tale situazione acquista particolare rilievo se si considera che essa va ad incidere su di una frangia di elettori bellunesi che, essendo assai modesta nella sua consistenza numerica, tanto più avverte a paragone col resto della provincia il mortificante isolamento per quanto attiene ad interessi elettorali e di rappresentatività.

Chiarendo meglio si può dire che ragioni di ordine geografico, amministrativo, elettorale, organizzativo, ragioni che si compendiano nel proposito di inserire più compiutamente i nuclei sociali bellunesi, giustamente e logicamente, nell'ordine amministrativo provinciale di Belluno, ci appaiono più che sufficienti per sostenere l'opportunità di inglobare gli otto comuni più sotto elencati nel collegio circoscrizionale di Belluno per la elezione del Senato.

Anzi va sottolineato che la realtà orografica, infrastrutturale e sociale della provincia di Belluno, della quale anche gli otto comuni di cui trattasi fanno parte, configurando un «unicum» geopolitico particolarmente caratterizzato e ben differenziato dalle altre realtà provinciali venete, è da sola ragione esauriente per giustificare la modifica del collegio senato-

riale di Belluno, accorpandovi gli otto comuni di quella provincia finora esclusi.

Va infine notato che, mentre con detta modifica si rafforzerebbero, facilitandoli, i rapporti fra elettori bellunesi e i loro rappresentanti al Senato della Repubblica, poco o nulla si inciderebbe nella consistenza numerica dei tre collegi modificandi (che rimarrebbero abbondantemente compresi nella media, in quanto a numero di elettori, dei collegi veneti) nè, come è presumibile sulla base delle molteplici esperienze precedenti, si verificherebbero significative variazioni dei rapporti elettorali, avendo tali rapporti, negli otto comuni interessati, caratteristiche analoghe ai collegi di provenienza e di inserimento.

Appare quindi evidente la opportunità di provvedere alla correzione della illogica situazione a beneficio di un più corretto rapporto tra elettori ed eletti.

La presente proposta mira quindi a modificare la composizione, nei collegi di Belluno, Vittorio Veneto-Montebelluna e Bassano del Grappa, delle circoscrizioni elettorali per la elezione del Senato della Repubblica, fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, inserendo nel collegio di Belluno i comuni di Limana, Trichiana, Quero, Vas e Alano (attualmente collegati al collegio di Vittorio-Montebelluna) e Arsié, Lamon, Seren del Grappa (attualmente collegati al collegio di Bassano).

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. A modifica di quanto previsto dalla tabella delle circoscrizioni per l'elezione del Senato della Repubblica, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, il collegio di Belluno comprende tutti i comuni della provincia di Belluno.

2. È conseguentemente variata la composizione del collegio di Vittorio Veneto-Montebelluna e di quello di Bassano del Grappa.